

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 978

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAIAMONTE, COLOMBINI, PALUMBO, PITZALIS**

Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di incompatibilità tra mandato parlamentare ed incarichi nella pubblica amministrazione

*Presentata il 19 luglio 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mandato parlamentare impedisce al dipendente della pubblica amministrazione di mantenere, all'interno di essa, il proprio ruolo, in quanto impone l'aspettativa senza assegni fino al termine dello stesso, a norma dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A quanto ci consta, pur considerando l'equità di tale norma in termini economici, siamo certi che essa crea non pochi problemi, in particolare a categorie di professionisti che, abbandonando bruscamente e totalmente il proprio incarico, vedono vanificarsi le proprie capacità e quelle della struttura che hanno, spesso a costo di non indifferenti sacrifici e difficoltà, potuto costruire, organizzare, dirigere e far crescere a tutto ed esclusivo vantaggio della collettività.

Facendo specifico riferimento ai medici ospedalieri, segnatamente a coloro i quali rivestono incarichi dirigenziali, riteniamo di dover fare alcune critiche alla normativa in oggetto.

L'aspettativa allontana di fatto il dirigente dall'attività di reparto ospedaliero, sia di tipo diagnostico-terapeutico che di tipo manageriale, la qual cosa ha indubbi effetti negativi e spesso nefasti sul buon andamento della struttura e, fatto questo ben più grave, sulla sicurezza dell'utenza.

Accade, come ognuno dei parlamentari in causa potrà confermare, che, una volta iniziato il periodo di aspettativa, al dirigente o al primario viene impedito l'espletamento di una qualunque delle funzioni fino a quel momento svolte, in alcuni casi con notevole successo. Ora, se conside-

riamo che l'attività medica e soprattutto quella primaria si deve necessariamente svolgere con costanza e continuità allo scopo di mantenere elevati sia il livello qualitativo delle prestazioni erogate dal reparto che la propria professionalità, e ciò pena l'insuccesso della missione con conseguenti possibili rischi per i malati, il taglio di tutte le mansioni appare notevolmente penalizzante per tutti, ed in primo luogo per i pazienti che si rivolgono ad un reparto guidato da una persona che per loro rappresenta professionalità e competenza ed alla quale desiderano affidarsi con tranquillità e fiducia.

Se poi si considera che in quest'ambito la penalizzazione viene a pesare su primari o dirigenti di alte specialità, massimamente se chirurgiche, con il mancato esercizio della manualità che ne consegue per tutto il mandato parlamentare, il danno creato da questa normativa ci appare in tutta la sua evidenza.

Ci sembra d'altro canto giusto ammettere che la finalità di tale norma sia quella di evitare l'ingiusta sommazione della retribuzione proveniente dall'incarico parlamentare a quella preesistente di pubblico dipendente.

La nostra proposta, invece, ci fa intravedere una soluzione che, con un semplice compromesso, garantisca sia la tutela del mandato parlamentare, sia il buon andamento del reparto ospedaliero in oggetto e la parziale conservazione dell'attività ope-

rativa, principalmente per le branche chirurgiche.

Nella fattispecie, ferma restando la sospensione degli emolumenti relativi all'incarico nella pubblica amministrazione e la sostituzione, riteniamo che sia possibile continuare in tempi e modi leciti, cioè senza sottrarre tempo all'attività parlamentare, ad interessarsi dall'interno del proprio reparto, in modo da non perdere capacità e funzionalità, e questo, in primo luogo, per il rispetto che i medici devono ai pazienti che si rivolgono a strutture pubbliche con fiducia e serenità ma anche per evitare una grave e spesso irrecuperabile dispersione di professionalità che si viene a creare con una prolungata interruzione della attività, anch'essa fortemente lesiva degli interessi della collettività.

A nostro avviso questa soluzione potrebbe ovviare a tante problematiche che si vengono a creare nel momento in cui un primario medico o chirurgo, che è figura assolutamente imprescindibile all'interno di un reparto ospedaliero, si trovi in aspettativa e quindi privato della possibilità di mettere a disposizione della popolazione la propria esperienza e le proprie capacità, nonché un reparto efficiente e preparato, ed al tempo stesso di conservare, seppure in maniera ridotta, quell'esercizio dell'attività chirurgica che gli consenta, una volta lasciata l'attività parlamentare, di riprendere senza difficoltà ed inconvenienti la propria attività professionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il personale medico afferente al II livello della dirigenza del ruolo sanitario, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, collocato in aspettativa senza assegni ai sensi del comma 1, può, su domanda, espletare attività di consulenza organizzativa, clinica, diagnostica e terapeutica presso la struttura sanitaria della cui direzione è titolare ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-978  
Lire 500